



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

12 NOV 2015

N. 1359 e vi rimarrà per 15 giorni

27 NOV 2015

consecutivi fino al

12 NOV 2015

di

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 91 del **12 NOV 2015**

OGGETTO: Ricorso per decreto Ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 1504/2015 richiesto da Banca Sistema S.P.A. c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- In data 13/10/2015 è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 23409, con il quale è stato richiesto al Tribunale di Taranto di ingiungere a questo Ente il pagamento in favore della ricorrente società della somma di € 38.626,02 oltre interessi e oltre le spese della procedura, liquidate in € 290,00 per spese ed € 1.305,00 per compensi, tutte maggiorate di I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali in misura di legge.
Dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza provvisoria esecuzione.
Il Decreto ingiuntivo è stato richiesto ed accordato per cessione crediti di Enel Energia SPA relativi alla fornitura di gas, su contratti che questo Ente ha già contestato e che hanno formato oggetto di precedenti richieste di pagamento, sempre da parte di Banca Sistema SPA, con ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma e opposizione allo stesso da parte di questo Ente.

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che proponga opposizione al Decreto ingiuntivo Tribunale di Taranto n. 1504/2015 – RG 6467/2015 richiesto dalla ricorrente Banca Sistema SPA. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Taranto, presso lo studio dell'avv. Antonio Fortunato alla Via Lucania n. 70, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:*la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1504/2015 R.G. 6467/2015 del Tribunale di Taranto - emesso in data 23/09/2015, notificato a questo Ente in data 13/10/2015, assunto al protocollo generale in pari data al n. 23409 - su ricorso di BANCA SISTEMA

SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Taranto, presso lo studio dell'avv. Antonio Fortunato alla Via Lucania n. 70, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

- 2) incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma n. 35.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

